

Motivi e principali argomenti

La Commissione deduce tre motivi di inadempimento della direttiva 94/22/CE da parte della Repubblica di Polonia.

In primo luogo, ad avviso della Commissione i requisiti previsti dalla legge polacca sulle attività geologiche ed estrattive («Prawo geologiczne i górnictwo») e dal relativo regolamento di applicazione, che l'ente interessato deve soddisfare all'atto della domanda di autorizzazione alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, sono tali da porre taluni enti che già operano nel mercato polacco in una situazione più favorevole rispetto ad altri enti, così violando il principio di parità di accesso a tale attività.

In secondo luogo, la legge polacca non sottopone il procedimento di rilascio dell'autorizzazione alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nella sua integralità al procedimento di aggiudicazione, come prevede l'art. 3, n. 2, della direttiva 94/22/CE. La normativa polacca assoggetta la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi all'ottenimento del diritto di sfruttamento minerario nonché di una concessione. Solo l'ottenimento del diritto di sfruttamento minerario è preceduto, di norma, da un procedimento di aggiudicazione, fatto salvo tuttavia il diritto di prelazione per due anni a favore dell'ente che ha individuato e documentato il giacimento minerario e che ha redatto la documentazione geologica con la precisione richiesta per ottenere la concessione per l'estrazione mineraria.

In terzo luogo, a parere della Commissione, la valutazione delle offerte presentate per ottenere l'autorizzazione alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi non avviene solamente sulla base dei criteri di cui all'art. 5, n. 1, della direttiva 94/22/CE. Inoltre non tutti i criteri di valutazione delle offerte sono in genere disponibili, ossia pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'UE.

(¹) GU L 164, pag. 3.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bolzano (Italia) il 7 dicembre 2010 — Kamberaj Servet/Istituto per l'Edilizia Sociale della Provincia Autonoma di Bolzano (IPES), Giunta della Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Bolzano

(Causa C-571/10)

(2011/C 46/11)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Bolzano

Parti nella causa principale

Ricorrente: Kamberaj Servet

Convenuti: Istituto per l'Edilizia Sociale della Provincia Autonoma di Bolzano (IPES), Giunta della Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Bolzano

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il principio di primazia (*principe de primauté*) del diritto dell'Unione impone al Giudice nazionale di dare piena ed immediata attuazione alle norme dell'Unione provviste di efficacia diretta, disapplicando norme interne in conflitto con il diritto dell'Unione anche se adottate in attuazione di principi fondamentali dell'assetto costituzionale dello Stato membro.
- 2) Se in caso di conflitto fra norma interna e CEDU il richiamo operato dall'art. 6 TUE alla CEDU, impone al Giudice nazionale di dare diretta applicazione all'art. 14 ed all'art. 1 del Protocollo aggiuntivo n. 12, disapplicando la fonte interna incompatibile, senza dovere previamente sollevare questione di costituzionalità innanzi alla Corte Costituzionale nazionale.
- 3) Se il diritto dell'Unione e, in particolare, gli artt. 2 e 6 TUE, gli artt. 21 e 34 della Carta e le direttive 2000/43/CE e 2003/109/CE, osta ad una normativa nazionale (*rectius*: provinciale) quale quella contenuta nel combinato disposto degli art. 15 comma 3° del d.p.r. n. 670/1972, degli artt. 1 e 5 della l.p. n. 13 del 1998 nonché nella Deliberazione della Giunta provinciale n. 1865 del 20.07.2009, nella parte in cui per i benefici considerati ed in particolare per il c.d. «sussidio casa» attribuisce rilevanza alla nazionalità riservando ai lavoratori residenti soggiornanti di lungo periodo non appartenenti all'Unione ovvero agli apolidi un trattamento peggiorativo rispetto ai cittadini residenti comunitari (italiani e non).

Nel caso in cui le precedenti questioni vengano risolte affermativamente:

- 4) Se in caso di violazione di principi generali dell'Unione quali il divieto di discriminazione e l'esigenza di certezza del diritto, in presenza di una normativa nazionale attuativa che permette al giudice di «ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze e gli effetti della discriminazione» nonché impone di «ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, nonché la rimozione degli effetti» e consente di ordinare «al fine di impedirne la ripetizione, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate», l'art. 15 della direttiva 2000/43/CE, nella parte in cui prevede che le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, deve essere interpretato nel senso di ricomprendere, fra le discriminazioni accertate e gli effetti da rimuovere, anche al fine di evitare ingiustificate discriminazioni alla rovescia, tutte le violazioni incidenti sui destinatari della discriminazione, anche se non siano parti della controversia.

Nel caso in cui la precedente questione venga risolta affermativamente:

- 5) Se il diritto dell'Unione e, in particolare, gli artt. 2 e 6 TUE, gli artt. 21 e 34 della Carta e le direttive 2000/43/CE e 2003/109/CE, osta ad una normativa nazionale (*rectius*: provinciale) che richiede ai soli cittadini extracomunitari e non anche ai cittadini comunitari (italiani e non), parificati solo in ordine all'obbligo di residenza nel territorio della provincia superiore a 5 anni, il possesso dell'ulteriore requisito di 3 anni di attività lavorativa per accedere al beneficio del sussidio casa.
- 6) Se il diritto dell'Unione e, in particolare, gli artt. 2 e 6 TUE e gli artt. 18, 45, 49 TFUE in combinato disposto con gli artt. 1, 21, 34 della Carta, osta ad una normativa nazionale (*rectius*: provinciale) che prevede per i cittadini comunitari (italiani e non) l'obbligo di rendere dichiarazione ovvero aggregazione etnica ad uno dei tre gruppi linguistici presenti in Alto Adige/Südtirol per accedere al beneficio del sussidio casa.
- 7) Se il diritto dell'Unione e, in particolare, gli artt. 2 e 6 TUE e gli artt. 18, 45, 49 TFUE in combinato disposto con gli artt. 21 e 34 della Carta, osta ad una normativa nazionale (*rectius*: provinciale) che impone ai cittadini comunitari (italiani e non) l'obbligo di residenza ovvero di lavoro nel territorio provinciale da almeno 5 anni per accedere al beneficio del sussidio casa.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Timișoara (Romania) l'8 dicembre 2010 — Sergiu Alexandru Micșa/Administrația Finanțelor Publice Lugoj, Direcția Generală a Finanțelor Publice Timiș, Administrația Fondului pentru Mediu

(Causa C-573/10)

(2011/C 46/12)

Lingua processuale: il romeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Timișoara

Parti

Ricorrente: Sergiu Alexandru Micșa

Convenuti: Administrația Finanțelor Publice Lugoj, Direcția Generală a Finanțelor Publice Timiș, Administrația Fondului pentru Mediu

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 110 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta all'esonero dal pagamento di una tassa sull'inquinamento, in caso di prima immatricolazione sul territorio di uno Stato membro di veicoli con specifiche caratteristiche tecniche precisamente determinate, allorché gli altri veicoli sono soggetti, in forza di disposizioni nazionali, al pagamento della tassa.
- 2) Nel caso in cui l'art. 110 TFUE osti all'esenzione di cui alla prima questione solamente in determinate circostanze, se costituisca una tale circostanza il caso in cui tutti, la maggior parte o un numero significativo di autoveicoli prodotti nel territorio nazionale abbiano caratteristiche tecniche che comportano l'esenzione (occorre tenere conto del fatto che tali caratteristiche si riscontrano anche negli autoveicoli prodotti in altri Stati membri dell'UE e che anche per questi è prevista l'esenzione).
- 3) In caso di risposta affermativa alla questione sub 2, quali siano le caratteristiche di un prodotto che lo rendono simile, ai sensi dell'art. 110 TFUE, ad un autoveicolo che, cumulativamente, presenta le seguenti caratteristiche:
 - a) è nuovo (ossia non risulta essere stato venduto in precedenza con uno scopo diverso dalla sua rivendita o consegna e che pertanto non è mai stato immatricolato) oppure è di occasione ed è stato immatricolato in uno Stato membro dell'Unione europea nel periodo 15 dicembre 2008 — 31 dicembre 2009 inclusi;
 - b) è stato progettato e costruito per il trasporto di passeggeri e ha, oltre al sedile del conducente, al massimo otto posti a sedere (veicoli della categoria M1, ai sensi della normativa romena) oppure è stato progettato e costruito per il trasporto di merci con una massa massima che non supera le 3,5 tonnellate (veicoli di categoria N1, ai sensi della normativa romena);
 - c) rientra nella classe di inquinamento Euro 4;
 - d) ha una cilindrata non superiore ai 2 000 cc (caratteristica da considerare solo nel caso dei veicoli di categoria M1).